

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1858 del 16 dicembre 2015****CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO E MODALITÀ PROCEDURALI****CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

I beneficiari dei contributi regionali sono individuati nei soggetti privati, come risultanti dalla ricognizione del Commissario delegato di cui all'OCDPC 274/2015, che si trovano nelle seguenti posizioni giuridiche:

- il/i proprietario/i dell'immobile danneggiato;
- gli usufruttuari dell'immobile danneggiato;
- soggetto mandatario incaricato (ad es. l'amministratore del condominio, il conduttore dell'immobile locato);
- il/i proprietario/i del bene mobile registrato distrutto o danneggiato in modo da non poter essere utilizzato.

Per tutti coloro che beneficiano dei contributi, non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) e gli stessi non devono essere esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come individuate dalle norme vigenti.

Le spese ammesse a contributo, nei limiti fissati dall'art. 4, comma 3, lett. a) e c) della LR 4/1997 e dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 14/2002, nonché nei limiti dell'importo dichiarato dal soggetto richiedente alla data della ricognizione del Commissario delegato, sono quelle sostenute:

- per il ripristino dei danni delle abitazioni civili escluse le pertinenze a strutture portanti perimetrali ed interne, manti di copertura, isolamenti, cappotti, impermeabilizzazioni, intonaci, lattonerie, camini e canne fumarie, infissi esterni, poggioni, terrazze, balconi, escluse le migliorie;
- per il ripristino o la sostituzione di beni mobili registrati dei privati, distrutti o danneggiati in modo da non poter essere utilizzati.

Il contributo per il ripristino dei danni delle abitazioni civili è concesso in percentuale sull'importo ammissibile come sopra determinato, e secondo quanto stabilito dalla Delibera di approvazione del presente documento, con riferimento alle due linee di finanziamento.

In particolare:

- abitazione non principale nella percentuale del 10% del danno stimato, entro il limite massimo di € 77.461,00 per singola abitazione;
- abitazione principale nella percentuale del 15,66%, stimata in prima istanza, entro il limite massimo di € 77.461,00 per singola abitazione, la cui determinazione definitiva è demandata al Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità, all'esito della precisa quantificazione da parte dei Comuni di Mira, Dolo e Pianiga, della stima dei danni rapportata alle spese ritenute ammissibili.

Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore/detentore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Il contributo per il ripristino o la sostituzione di beni mobili registrati dei privati, distrutti o danneggiati in modo da non poter essere utilizzati è concesso nella percentuale massima del 50 % del danno, con il limite di € 7.747,00.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

I contributi sono concessi esclusivamente a copertura dei costi effettivamente sostenuti, necessari al ripristino dei danni come sopra individuati, che sono una conseguenza diretta degli eventi calamitosi in argomento.

È ammessa la cumulabilità con eventuali ulteriori contributi pubblici o privati o indennizzi assicurativi erogati per la copertura dei medesimi danni. L'importo complessivo erogato non può superare il 100% della spesa sostenuta. Nel caso di supero di detto importo, verrà conseguentemente ridotto il contributo regionale.

MODALITÀ PROCEDURALI

VALUTAZIONE PRELIMINARE DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO DELLE SEGNALAZIONI DI DANNO

1. Entro 15 giorni dalla comunicazione della DGR, il Comune invia le note ai privati che rispondono ai criteri di ammissibilità sopra definiti, con richiesta di presentazione, entro 45 giorni dal ricevimento della nota stessa, della seguente documentazione:

per i beni immobili:

- a) la richiesta di ammissione a contributo;
- b) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, della tipologia di utilizzo dell'immobile, quale "abitazione principale" o "altra tipologia ad uso abitativo";
- c) la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, di eventuali ulteriori contributi pubblici o privati erogati o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;
- d) la perizia asseverata del tecnico incaricato della progettazione attestante il nesso di causalità tra i danni rilevati e quantificati e gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto il giorno 8 luglio 2015;
- e) una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio, se non già presentata;
- f) il progetto relativo agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dell'immobile/i danneggiato/i dagli eventi calamitosi, qualora previsto dalla normativa di settore;
- g) il computo metrico dei lavori di riparazione, ripristino e ricostruzione, redatto sulla base del Prezziario della Regione del Veneto vigente, fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste, per le quali si farà riferimento ai listini ufficiali, ai listini delle locali camere di commercio ovvero ai prezzi correnti di mercato;
- h) la dichiarazione che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi dell'impresa esecutrice dei lavori, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di DURC;
- i) nel caso di costi di ripristino di importo superiore a 150.000 Euro, la dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori di assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e smi, nonché l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, c. 3, del medesimo decreto;
- j) la dichiarazione di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi;
- k) per interventi di importo pari o superiore a 150.000 Euro l'impresa deve essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e smi;

per i beni mobili registrati:

- a) la richiesta di ammissione a contributo;
- b) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, della tipologia di utilizzo del bene ad "uso privato";
- c) la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, di eventuali ulteriori contributi pubblici o privati erogati o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;
- d) la dichiarazione di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, se necessaria.

La mancata presentazione da parte del privato della suddetta documentazione, comporta la decadenza dall'ammissione al contributo, previa diffida ad adempiere da parte del Comune entro un termine non superiore a 30 giorni.

a) INTERVENTI INIZIATI E/O CONCLUSI PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO

1. Nel caso di interventi iniziati e/o conclusi prima della pubblicazione della Delibera di approvazione del presente documento, le spese sostenute dal soggetto beneficiario del contributo che ha presentato la relativa segnalazione di danno sono ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dalla precitata DGR, purché:

- gli interventi siano relativi alle fattispecie di danno ammesse a contributo;
- il soggetto beneficiario del contributo produca la seguente documentazione:

per i beni immobili:

- a) la richiesta di ammissione a contributo;
- b) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, della tipologia di utilizzo dell'immobile, quale "abitazione principale" o "altra tipologia ad uso abitativo";
- c) la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, di eventuali ulteriori contributi pubblici o privati erogati o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;
- d) la perizia asseverata del tecnico incaricato della progettazione attestante il nesso di causalità tra i danni rilevati e quantificati e gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto il giorno 8 luglio 2015;
- e) una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio, se non già presentata;
- f) l'acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e beni culturali;
- g) per i lavori in corso, copia del DURC che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi della Ditta esecutrice dei lavori. Per i lavori ultimati la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di aver verificato la regolarità contributiva della Ditta esecutrice dei lavori.
- h) la dichiarazione di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi.

per i beni mobili registrati:

- a) la richiesta di ammissione a contributo;
- b) la dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, della tipologia di utilizzo del bene ad "uso privato";
- c) la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, di eventuali ulteriori contributi pubblici o privati erogati o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni;
- d) la dichiarazione di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, se necessaria.

b) ISTRUTTORIA E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMESSO

1. L'istruttoria della documentazione prodotta ai sensi del punto precedente è svolta dal Comune competente entro 120 giorni dalla trasmissione della stessa. L'istruttoria è finalizzata alla verifica documentale del possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo. Al Comune compete, inoltre, la verifica che gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili siano attuati in conformità alle disposizioni della normativa urbanistica.

Al Comune compete altresì verificare che la richiesta di ammissione a contributo per i danni al bene mobile registrato danneggiato/distrutto non superi il valore da listino auto usate EuroTax. Qualora la richiesta fosse di importo superiore il contributo deve essere adeguatamente ridotto.

2. Nel corso dell'istruttoria, il Comune può richiedere i chiarimenti necessari e l'integrazione della documentazione presentata. Tale richiesta sospende il termine di 120 giorni che riprende a decorrere dalla data del ricevimento degli atti richiesti. Le integrazioni devono essere prodotte entro 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta, pena la decadenza dall'ammissione a contributo.

3. All'esito delle attività e delle valutazioni di cui sopra, il Comune adotta, entro 30 giorni, specifico atto di determinazione del contributo ammesso e notifica tale atto al soggetto interessato e alla Sezione regionale Sicurezza e Qualità.

c) ESECUZIONE DEI LAVORI

1. I lavori ammessi a contributo devono essere ultimati entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo medesimo. La relativa comunicazione di ultimazione dei lavori deve essere presentata al Comune nel quale è ubicato l'immobile danneggiato.

2. A richiesta dei proprietari interessati, il Comune può autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al punto precedente per non più di 12 mesi.
3. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei precedenti punti 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a 60 giorni.

d) LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso esclusivamente a copertura dei costi effettivamente sostenuti, documentati fiscalmente, necessari al ripristino dei danni come sopra definiti, che sono una conseguenza diretta degli eventi calamitosi.
2. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione dal Comune previa presentazione da parte del beneficiario di specifica istanza di liquidazione corredata della seguente documentazione.

Per gli immobili:

- a) consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
- b) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture o di documentazione fiscale idonea, che debbono essere conservate dal Comune ed esibite a richiesta della Regione e degli Organi di controllo;
- c) documentazione fotografica dell'intervento ultimato;
- d) copia del DURC che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi della Ditta esecutrice dei lavori. Per i lavori ultimati prima della pubblicazione della Delibera di approvazione del presente documento, la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di aver verificato la regolarità contributiva della Ditta esecutrice dei lavori.

Il Comune è tenuto ad acquisire il CUP per ogni intervento sui beni immobili ammesso a contributo.

Per i beni mobili registrati:

- a) certificato di avvenuta demolizione, rilasciato dal PRA, come previsto dall'art. 3 c. 2 della L.R. 4/1997, per l'autovettura distrutta.
 - b) Documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta, sia per il ripristino dei danni che nell'ipotesi di nuovo acquisto.
3. Tale documentazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori ovvero, nel caso di lavori già ultimati, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissibilità a contributo.

La mancata presentazione da parte del privato della suddetta documentazione, comporta la revoca del contributo, previa diffida ad adempiere da parte del Comune entro un termine non superiore a 30 giorni.

4. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 2, sulla base della documentazione presentata dai soggetti beneficiari del contributo, il Comune dispone con provvedimento motivato, notificato al beneficiario e alla Regione, la liquidazione dei contributi, dando conto dell'attuazione delle verifiche e dei controlli eseguiti.

Con lo stesso provvedimento provvedono ad eventuali revoche dei contributi stessi.

e) CONTROLLI

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme che regolamentano l'assegnazione dei contributi, l'Amministrazione comunale vigila sulla corretta esecuzione dei lavori.
2. Il Comune è tenuto a svolgere le seguenti verifiche:
 - completezza della documentazione di rendicontazione della spesa;
 - corrispondenza ai danni "ammissibili";
 - congruità dell'ammontare esposto.
3. La Regione e il Comune possono disporre verifiche e controlli, anche a campione, in merito alla corretta applicazione delle presenti disposizioni.